

Dipartimento Previdenza – Cisl Confederazione

Nona salvaguardia - Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge Bilancio 2021)

ART. 1 commi 346-348

Nel limite di 2.400 soggetti, viene prevista una nuova salvaguardia pensionistica con possibilità di accedere alla pensione con i requisiti e le decorrenze previsti l'art. 24 del decreto-legge 201/2011 convertito con modifiche nella legge 214/2011.

La salvaguardia si applica alle seguenti categorie:

- a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 147/2013 (*lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato*) che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 120esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire il 6 gennaio 2022;
- b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge n. 147/2013 (*lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato*), che perfezionano i requisiti per ottenere la decorrenza della pensione secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 201/2011 entro il 120esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire 6 gennaio 2022;
- c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013 (*b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile*

- a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato*) che raggiungano i requisiti per ottenere la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 entro il 120esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, cioè 6 gennaio 2022;
- d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/2011 (*lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 TU n. 151/2001*) limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, TU n. 151/2001 i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto- legge n. 201 del 2011, entro il 120esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, vale a dire 6 gennaio 2022;
- e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 entro il 120esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Le domande devono essere presentate a pena di decadenza entro il 2 marzo 2021 secondo le procedure previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia e dalla circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 860 del 5 febbraio 2021.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi 1 gennaio 2021.

Le prestazioni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021 e sono riconosciute nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per il 2021, di 33,5 milioni euro per il 2022, di 26,8 milioni di euro per il 2023, di 16,1 milioni di euro per il 2024, di 3,2 milioni di euro per il 2025 e di 0,6 milioni di euro per il 2026.